

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamato l'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali), il quale, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), ha stabilito:
- a.1) al comma 1, che, a decorrere dall'anno 2012 i Comuni valdostani possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a euro 5 per notte di soggiorno, e che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
 - a.2) al comma 2, che le modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da adottare di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali;
- b) richiamate le seguenti deliberazioni:
- b.1) n. 55, in data 13 gennaio 2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 30/2011, la disciplina dell'imposta di soggiorno a titolo sperimentale per il solo anno 2012;
 - b.2) n. 2479, in data 21 dicembre 2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato la disciplina dell'imposta di soggiorno a partire dall'anno 2013;
 - b.3) n. 2122, in data 20 dicembre 2013, con la quale la Giunta regionale ha approvato, con decorrenza 1° gennaio 2014, le modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno approvate con la deliberazione di cui al punto b.2);
 - b.4) n. 599, in data 6 maggio 2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta di soggiorno approvate con le deliberazioni di cui ai punti b.2) e b.3);
- c) richiamata la legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno), e, in particolare:
- c.1) l'articolo 1, comma 1, il quale prevede che, allo scopo di garantire al turista livelli di servizi elevati ed omogenei, la legge regionale medesima disciplini, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), e dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale), l'applicazione nel territorio regionale dell'imposta di soggiorno di cui agli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del d.lgs. 23/2011;
 - c.2) gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, i quali dispongono che l'imposta di soggiorno sia applicata in tutti i Comuni della Regione e sia posta a carico di coloro che alloggiano, o che sostano con autocaravan, nelle strutture turistico-ricettive ubicate nel territorio regionale e negli alloggi ad uso turistico di cui alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 11 (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazione brevi per finalità turistiche), secondo un principio di gradualità e, comunque, per un importo non inferiore a 50 centesimi di euro e non superiore a 5 euro per notte di soggiorno;
 - c.3) l'articolo 3, comma 2, il quale prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le associazioni delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi ad uso turistico più rappresentative a livello regionale, stabilisca le modalità di applicazione dell'imposta di

soggiorno sulla base di quanto previsto dal comma 1, i soggetti preposti agli adempimenti tributari, la misura minima dell'imposta, le scadenze per le dichiarazioni e i versamenti, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche di natura procedimentale, relativo all'applicazione dell'imposta. La predetta deliberazione è adottata entro il 30 giugno di ogni anno ed è efficace a decorrere dal 1° maggio dell'anno successivo a quello di adozione. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione entro il termine di cui al precedente periodo, la disciplina si intende prorogata di anno in anno;

c.4) l'articolo 5, comma 1, il quale stabilisce che i Comuni, anche in un'ottica di promozione integrata del territorio regionale, destinino il gettito dell'imposta al finanziamento di interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e in particolare:

- interventi promozionali o eventi di attrazione turistica, da realizzare direttamente o in collaborazione con la Regione, l'Office régional, altri enti locali, associazioni, fondazioni o con soggetti privati;
- investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della regione o del territorio comunale;
- progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
- progetti di mobilità turistica interna;
- interventi o progetti a favore delle reti di operatori turistici;

c.5) l'articolo 10, comma 1, il quale dispone che, in sede di prima applicazione, la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023 sia adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale e che l'imposta di soggiorno dalla stessa stabilita si applichi a decorrere dal 1° maggio 2024;

d) richiamato, inoltre, l'articolo 6, comma 1, della l.r. 11/2023, il quale prescrive che, al solo fine dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, gli alloggi ad uso turistico di cui alla medesima l.r. 11/2023 siano parificati alle strutture turistico-ricettive di cui alle ll.rr. 33/1984, 11/1996, 8/2002 e a quelle agrituristiche di cui alla l.r. 29/2006;

e) richiamato, altresì, l'articolo 27, comma 2, delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico (PTP), nonché la relazione illustrativa al PTP, di cui alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)), le quali operano una classificazione dei Comuni valdostani come grandi stazioni turistiche, stazioni minori e stazioni atipiche;

f) esaminate le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d'Aosta contenute nell'Allegato A);

g) preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023 e dell'articolo 65, comma 2, lettera d), della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), sulla proposta della presente deliberazione dal Consiglio permanente degli enti locali, in data 26/09/2023, acquisito al protocollo con n. 9532/T del 27/09/2023;

h) preso atto dei pareri favorevoli espressi dalla seconda e dalla quarta Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023, in merito al contenuto della presente deliberazione in data 21/09/2023, acquisiti al protocollo con n. 9304/T del 21/09/2023;

i) considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023, la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa, con nota in data 7 settembre 2023 (prot. 8004), all'UPPI VDA, in qualità di associazione dei locatori degli alloggi ad uso turistico più rappresentativa a livello regionale, la quale ha fornito il proprio riscontro con nota in data 15 settembre 2023;

j) considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023, la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa, con nota in data 7 settembre 2023 (prot. 8004), all'ADAVA, in qualità di associazione delle imprese turistico-ricettive più rappresentativa a livello regionale, la quale ha fornito il proprio riscontro con nota in data 28 settembre 2023;

- k) ravvisata, pertanto, la necessità di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023, le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d'Aosta;
- l) ritenuto, altresì, necessario trasmettere la presente deliberazione a fini informativi al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
- m) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 620, in data 29 maggio 2023, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale di cui alla DGR 481/2023 e attribuzione alle strutture dirigenziali delle quote di bilancio con decorrenza 1° giugno 2023;
- e) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato, per quanto di competenza, dal Dirigente della Struttura enti locali della Presidenza della Regione e dal Dirigente della Struttura strutture ricettive e commercio dell'Assessorato turismo, sport e commercio, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- f) su proposta del Presidente della Regione, Renzo Testolin, di concerto con l'Assessore regionale al Turismo, sport e commercio, Giulio Grosjacques;
- g) ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023, le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d'Aosta, di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano a decorrere dal 1° maggio 2024;
- 3) di dare atto che, fino alla data del 30 aprile 2024, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale già adottata ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 30/2011;
- 4) di revocare, conseguentemente, le deliberazioni della Giunta regionale n. 55/2012, 2479/2012, 2122/2013 e 599/2016 a far data dal 1° maggio 2024;
- 5) di pubblicare la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023, nel Bollettino ufficiale della Regione;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione a fini informativi al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 7) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 1146 in data 9 ottobre 2023

DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2023, N. 10 (DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO), PER I COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA.

Articolo 1

(Oggetto)

1. Le presenti disposizioni recano la disciplina di applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno), per i Comuni della Valle d'Aosta.

Articolo 2

(Tariffe minime per le aziende alberghiere, i complessi ricettivi all'aperto e le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan)

1. Per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, ivi comprese quelle a proprietà frazionata, e gli alberghi diffusi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:
 - a) **euro 0,50**, per gli alberghi a 1 stella;
 - b) **euro 1,00**, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 2 stelle;
 - c) **euro 1,50**, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 3 stelle e gli alberghi a 3 stelle superior;
 - d) **euro 2,50**, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 4 stelle;
 - e) **euro 3,00**, per gli alberghi a 4 stelle superior;
 - f) **euro 4,00**, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 5 stelle.
2. Per i campeggi e i villaggi turistici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:
 - a) **euro 0,50**, per i campeggi a 1 stella e i campeggi e villaggi turistici a 2 stelle;
 - b) **euro 1,00**, per i campeggi e villaggi turistici a 3 stelle;
 - c) **euro 1,50**, per i campeggi e villaggi turistici a 4 stelle.
3. Per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a **euro 1,50** per autocaravan per ogni notte di sosta.

Articolo 3

(Tariffe minime per le strutture extralberghiere e agrituristiche)

1. Per le strutture turistico-ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, fatta eccezione per le case per ferie autogestite, e per le strutture agrituristiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo medio.

2. La determinazione dell'imposta è effettuata secondo la seguente modalità:
- a) è individuato il prezzo medio per persona e per notte di soggiorno;
 - b) il prezzo medio deriva dalla media aritmetica tra il minor prezzo minimo e il maggior prezzo massimo, comprensivi di IVA, risultanti dalla comunicazione avente scadenza il 15 settembre di ogni anno inviata dalla struttura turistico-ricettiva alle strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche ai sensi della normativa vigente, corrispondenti:
 - b1) al prezzo della camera doppia, per gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare – bed & breakfast-chambre et petit déjeuner (di seguito denominate B&B) e le strutture agrituristiche;
 - b2) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, per le case e appartamenti per vacanze (di seguito denominate CAV);
 - b3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici – dortoirs, di seguito denominati dortoirs, e i rifugi alpini;
 - c) il prezzo medio determinato ai sensi della precedente lettera b) non può essere inferiore ad un importo pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato; qualora inferiore, il prezzo medio è convenzionalmente pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato;
 - d) il prezzo medio, per persona e per notte di soggiorno, corrisponde:
 - d1) al prezzo della camera doppia diviso due, per gli esercizi di affittacamere, i B&B e le strutture agrituristiche;
 - d2) al prezzo dell'unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, diviso il relativo numero dei posti letto, per le CAV;
 - d3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i dortoirs e i rifugi alpini;
 - e) sono applicate le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno, ai seguenti scaglioni di prezzo medio:
 - e1) **euro 0,50**, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
 - e2) **euro 1,00**, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
 - e3) **euro 1,50**, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
 - e4) **euro 2,00**, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
 - e5) **euro 2,50**, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;
 - e6) **euro 3,00**, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;
 - e7) **euro 4,00**, per un prezzo medio oltre euro 200,00.
3. Per le case per ferie autogestite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a **euro 0,50**, per persona per notte di soggiorno.

Articolo 4

(Tariffe minime per gli alloggi ad uso turistico)

1. Per gli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della l.r. 10/2023, in misura fissa in base alla classificazione turistica del Comune in cui è ubicato l'alloggio, come definita dal PTP di cui alla l.r. 13/1998, secondo le seguenti tariffe minime:
- a) **euro 0,50**, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Allein, Arnad, Arvier, Avise, Aymavilles, Bard, Brissogne, Chambave, Champdepraz, Charvensod, Donnas, Doues, Fontainemore, Gressan (con l'esclusione della frazione Pila), Hône, Introd, Issogne, Jovençan, Lillianes, Montjovet, Nus (con l'esclusione della frazione Saint-Barthélemy), Oyace, Perloz, Pollein, Pontboset, Pontey, Pont-Saint-Martin, Quart, Rhêmes-Saint-Georges,

Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, Verrayes, Verrès e Villeneuve;

- b) **euro 1,00**, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Antey-Saint-André, Bionaz, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chamois, Champorcher, Emarèse, Etroubles, Fénis, Gaby, Gignod, Issime, La Magdeleine, La Salle, Morgex, frazione Saint-Barthélemy in Comune di Nus, Ollomont, Rhêmes-Notre-Dame, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline e Valsavarenche;
- c) **euro 1,50**, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni: Aosta, Châtillon, Pré-Saint-Didier e Saint-Vincent;
- d) **euro 2,00**, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Ayas, Cogne, Courmayeur, frazione Pila in Comune di Gressan, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, La Thuile e Valtournenche.

Articolo 5

(Soggetti preposti agli adempimenti tributari)

1. I soggetti, che presentano le dichiarazioni ed effettuano i versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo di cui all'articolo 2 della l.r. 10/2023, sono individuati nei gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima l.r. 10/2023 e nei locatori degli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023.

Articolo 6

(Scadenze delle dichiarazioni e dei versamenti)

1. I gestori delle strutture turistico-ricettive di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 10/2023 e i locatori degli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023 presentano la dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, redatta utilizzando il modello tipo FINES predisposto dal CELVA e messo a disposizione dal Comune competente per territorio nell'ambito del progetto "Fines modulistica per gli uffici", contenente il numero delle presenze rilevate ai fini ISTAT, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle riduzioni e alle esenzioni secondo le seguenti scadenze:
 - a) entro il 31 marzo, per i soggiorni dal 1° luglio al 31 dicembre;
 - b) entro il 30 settembre, per i soggiorni dal 1° gennaio al 30 giugno.
2. In sede di prima applicazione, per i soggiorni dal 1° maggio 2024 al 31 dicembre 2024, i gestori delle strutture turistico-ricettive di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 10/2023 e i locatori degli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023 presentano la dichiarazione di cui al comma 1 entro il 31 marzo 2025.
3. L'imposta è versata al Comune competente per territorio dai soggetti di cui al comma 1, entro le stesse scadenze di cui al medesimo comma e, per i soggiorni dal 1° maggio 2024 al 31 dicembre 2024, entro la scadenza di cui al comma 2, mediante pagamento elettronico pagoPA; è ammissibile, in alternativa al pagamento elettronico pagoPA, la possibilità di pagamento mediante delega unica F24 o di versamento diretto presso la tesoreria comunale.

Articolo 7

(Forme di consultazione e informazione)

1. Ferma restando la totale autonomia del Comune nella scelta di destinazione del gettito ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 10/2023, sono comunque opportune forme di consultazione preventiva con le associazioni, a livello locale e/o regionale, delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi a uso turistico.
2. I Comuni trasmettono al CELVA, entro il mese di giugno di ogni anno, una relazione illustrativa dell'utilizzo del gettito dell'imposta dell'anno precedente, affinché lo stesso possa darne un'informazione complessiva a livello regionale, con dati in forma aggregata.

Articolo 8

(Adempimenti delle strutture regionali e dei Comuni)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche trasmettono al CELVA un elenco, suddiviso per Comune, con l'indicazione della tariffa minima applicata per l'anno successivo, rispettivamente, a ciascuna struttura turistico-ricettiva di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, e a ciascuna struttura agrituristica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d).
2. Limitatamente alle tariffe da applicare dal 1° maggio 2024 al 31 dicembre 2024, la scadenza di cui al comma 1 è stabilita nella data del 28 febbraio 2024.
3. I Comuni trasmettono al CELVA e alle strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche le deliberazioni di cui agli articoli 4, commi 1 e 2, e 10, comma 1, della l.r. 10/2023, entro 10 giorni dalla loro adozione.